

Cosa dice la circolare n. 1/2014 della Funzione pubblica

La circolare n.1/2014 della Funzione pubblica chiarisce l'ambito soggettivo ed oggettivo delle regole di trasparenza, con particolare riferimento agli enti economici e alle società partecipate e controllate.

L'esigenza nasce dalla diversa delimitazione contenuta nella legge 190/2012 sulla prevenzione della corruzione (art. 1 comma 34), nel dlgs 33/2013 sulla trasparenza e l'integrità (artt. 11 e 22) e nel dlgs 39/2013 sulle incompatibilità e inconferibilità di incarichi (art. 1, comma 2, lett. c).

La circolare interpreta la volontà del legislatore, che è quella *di includere nell'ambito soggettivo delle pubbliche amministrazioni tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla loro formale veste giuridica, perseguono finalità di interesse pubblico, in virtù di un affidamento diretto o di un rapporto autorizzatorio o concessorio (e che, proprio in ragione di tale rapporto privilegiato con la pubblica amministrazione, possono vantare una posizione differenziata rispetto agli altri operatori di mercato) e che gestiscono o dispongono di risorse pubbliche.*

Gli obblighi di trasparenza sono, pertanto, estesi agli enti pubblici economici e a tutti gli altri soggetti privati, che al di là della loro veste giuridica, svolgono *attività di pubblico interesse.*

Sono *enti pubblici*, gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati (art.1 comma 2 lett. b del dlgs 39/2013);

Sono *enti di diritto privato in controllo pubblico*, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art.1 comma 2 lett. c del dlgs 39/2013).

Gli obblighi di pubblicità sono, pertanto estesi anche ai soggetti di diritto privato non aventi la forma della società (ad esempio fondazioni ed associazioni), costituiti o vigilati dalle pubbliche amministrazioni.

Quando si è in presenza di un ente di diritto privato in controllo pubblico le norme sulla trasparenza sono applicate all'intera organizzazione, salvo che si dimostri che il controllo non sia finalizzato allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma di mere attività economiche o commerciali di rilievo esclusivamente privatistico.

In caso di partecipazione minoritaria le disposizioni sulla trasparenza si applicano solo a quella parte dell'organizzazione che risponde ad attività di pubblico interesse.

L'attività di pubblico interesse, a sua volta è quella riferibile all'esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici o di concessione di beni pubblici.

Sotto il profilo oggettivo l'interpretazione della norma si traduce nell'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico, incarichi dirigenziali e contratti di consulenza e collaborazione (artt. 14 e 15 dlgs 33/2013); alle partecipazioni in enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse (art. 22 dlgs 33/2013); ai procedimenti di autorizzazione e concessione e più in generale

all'attività amministrativa; alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (art. 1 comma 32 legge 190/2012); alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e per le progressioni di carriera.